

Art. IV.

L'Istituto liquidatore, con l'assistenza dei Delegati di cui all'articolo precedente, procederà al riparto del patrimonio della Cassa in proporzione delle somme di valori patrimoniali spettanti ai tre gruppi di soci indicati nell'articolo precedente.

La quota di patrimonio spettante ai soci recedenti sarà amministrata dall'Istituto liquidatore coi poteri dei liquidatori delle Società di Commercio.

